



Protocollo d'Intesa tra

ENIT – Agenzia nazionale del turismo, con sede legale in Roma, Via Marghera 2/6 (00185) codice fiscale 01591590581, P.Iva 01008391003, in persona della Presidente del Consiglio di Amministrazione e Legale Rappresentante dr.ssa Evelina Christillin, nominata con D.P.R 24 luglio del 2015, registrato alla Corte dei Conti il 03.09. 2015 domiciliata per la carica presso la suddetta sede (di seguito anche “**ENIT**”).

E

Assoporti – Associazione dei Porti Italiani, con sede in Via dell’Arco de’ Ginnasi, 6 (00186 Roma) codice fiscale 80213650585, nella persona del suo Presidente e Legale Rappresentante dr. Zeno D’Agostino, nominato il 20.4.2017, domiciliato per la carica presso la suddetta sede (di seguito anche “**ASSOPORTI**”).

e, di seguito, denominate congiuntamente “Parti” e, disgiuntamente, “Parte”

Considerato che:

l’**ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo** svolge tutti i compiti e le funzioni attribuiti ai sensi dell’art. 16 del D.L. 31 maggio 2014, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2014 n.106, nel perseguimento della missione di promozione e provvede tra l’altro a:

curare la promozione all’estero dell’immagine turistica unitaria italiana e delle varie tipologie dell’offerta turistica nazionale, nonché la promozione integrata delle risorse turistiche delle Regioni, Province Autonome di Trento e Bolzano e, per loro tramite, degli Enti Locali;

- realizzare le strategie promozionali a livello nazionale ed internazionale e di informazione all’estero, di sostegno alle imprese per la commercializzazione dei prodotti turistici italiani, in collegamento con le produzioni di qualità degli altri settori economici, la cultura e l’ambiente, in attuazione degli indirizzi individuati dall’Amministrazione Vigilante anche attraverso il Comitato delle Politiche turistiche, d’intesa con la Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome di Trento e Bolzano;



- individuare, organizzare, promuovere e commercializzare i servizi turistici culturali italiani;
- promuovere il marchio Italia nel settore turistico;
- favorire la commercializzazione dei prodotti enogastronomici tipici e artigianali in Italia e all'estero;
- svolgere le attività attribuite dalla Legge, dallo Statuto e dai Regolamenti con particolare riferimento all'utilizzazione dei mezzi digitali, piattaforme tecnologiche e rete internet attraverso la gestione del portale Italia.it, nonché di ogni altro strumento di comunicazione ritenuto opportuno;
- svolgere e organizzare attività di servizi di consulenza e assistenza per lo Stato, per le Regioni e per le Province Autonome di Trento e Bolzano e per gli Organismi pubblici e privati, ivi compresi gli uffici e le agenzie regionali, sottoscrivendo apposite convenzioni per promuovere e sviluppare processi indirizzati ad armonizzare i servizi di accoglienza e di informazioni ai turisti ed anche, con corrispettivo, per attività promozionali e pubblicitarie di comunicazione e pubbliche relazioni;
- provvedere alla disciplina delle funzioni e delle competenze per la istituzione e il funzionamento dell'Osservatorio Nazionale del Turismo.

L'Agenzia, per il perseguimento delle proprie attività istituzionale, può stipulare accordi/convenzioni e altre forme di collaborazione con soggetti privati, Enti Pubblici e con gli Uffici della Rete diplomatico-consolare del Ministero degli Affari Esteri e della cooperazione internazionale, compresi gli Istituti di Cultura, secondo quanto previsto da appositi protocolli d'intesa e con le altre Sedi di rappresentanza all'estero, anche ai sensi dell'art.1 della Legge 31 marzo 2005, n. 56;

Assoporti ha lo scopo di concorrere a mettere in evidenza e rafforzare il ruolo e l'importanza dei porti italiani, nel quadro dell'economia nazionale ed europea e promuovere ogni azione intesa a contribuire alla formazione di una organica e razionale politica portuale e dei trasporti in Italia, in coerenza con gli indirizzi strategici nazionali ed europei di settore. L'Associazione ha lo scopo di agevolare lo scambio di buone prassi tra gli Associati e di tutelarne l'interesse collettivo. A tal fine:

- 1) offre al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, agli altri Ministeri, e in più generale al

Governo e ad ogni altro 2 organismo della Pubblica Amministrazione, ogni utile consultazione e collaborazione in tema di portualità, trasporti e logistica, nell'ambito della politica dei trasporti e, tramite la struttura tecnica associativa collabora con l'organismo di cui all'art. 11-ter della legge 28 gennaio 1994, n. 84 e s. m. e i.; 2) rappresenta gli Associati ordinari nei rapporti con le organizzazioni sindacali esercitando le funzioni previste dalla legge 84 del 1994 e s. m e i., e dalle altre norme in materia; 3) svolge ogni altro compito che l'ordinamento attribuisce alla rappresentanza unitaria delle Autorità di Sistema Portuale nonché quelli delegati dagli stessi Associati; 4) offre supporto tecnico e coordina gli Associati nell'applicazione delle norme legislative e regolamentari; nell'organizzazione di iniziative promozionali armonizzate di interesse comune a livello nazionale, europeo e internazionale; nell'organizzazione di iniziative formative di interesse comune degli associati o di alcuni tra di essi; nella realizzazione di attività di studio e ricerca di interesse comune di Associati; 5) rappresenta gli Associati nei rapporti con le altre organizzazioni di categoria e con associazioni in genere dei settori marittimo portuali; della logistica e dei trasporti, al fine di promuovere ogni utile sinergia e facilitare lo sviluppo coordinato, armonizzato ed equilibrato del sistema portuale e logistico nazionale, in coerenza con gli indirizzi strategici di 3 settore; 6) rappresenta ed appoggia unitariamente gli Associati nelle sedi europee ed internazionali in coerenza con gli indirizzi strategici nazionali; 7) adotta ogni altra iniziativa e svolge ogni altra attività attinente o comunque connessa al conseguimento dei fini istitutivi.

Inoltre, Assoporti mira al miglioramento dell'integrazione tra porti, città e territori con azioni di comunicazione mirate.

le Parti

riconoscono l'utilità e l'efficacia strategica di una collaborazione congiunta, per la realizzazione di manifestazioni di natura promozionale dei posti e dei territori con particolare riguardo al turismo e alla comunicazione territoriale

TUTTO CIO' PREMESSO SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

Art. 1 – Premesse

Le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente Protocollo.

Art. 2 – Oggetto

Le parti si impegnano ad attivare le opportune iniziative mirate alla promozione dei territori per il tramite di manifestazioni che saranno individuate entro ottobre dell'anno precedente. Il tavolo di coordinamento, infatti, concorderà l'elenco degli eventi internazionali di comune interesse (esempio, fiere e conferenze nel settore crocieristico). Inoltre, il tavolo valuterà l'opportunità di realizzare video, immagini, pagine web di promozione dei porti e dei territori e di creare ulteriori partnership, se ritenute opportune, per la promozione turistica in ambito dell'attività crocieristica. Infine, ognuna delle parti promuoverà le iniziative della controparte nei propri canali, con lo scambio di informazioni e dati.

Art. 3 – Tavolo di coordinamento

Le linee di attività per il perseguimento delle finalità previste all'art.2 sono definite e proposte dalle parti firmatari attraverso l'istituzione di un tavolo di lavoro Tecnico che ha lo scopo di definire congiuntamente le azioni da sviluppare e verificare lo stato di attuazione di tutte le attività concordate. Tale tavolo sarà composto per Enit:

- 1) Dr. Giovanni Bastianelli, o suo delegato
- 2) Dr.ssa Maria Elena Rossi, o suo delegato

Per Assoporti

- 1) Segretario Generale Sig. Francesco Palmiro Mariani
- 2) Dr.ssa Tiziana Murgia – Comunicazione

Art. 4 – Durata

Il presente Protocollo d'intesa ha la durata di anni 3 a decorrere dalla data della sua sottoscrizione.

Le parti si riservano la facoltà di rinnovare il presente Protocollo d'Intesa sulla base di successivi accordi scritti

Le Parti potranno recedere dal presente Protocollo mediante comunicazione a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento e/o via posta elettronica certificata (P.E.C.) da inviarsi nel rispetto di un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni. Lo scioglimento anticipato del presente Protocollo non produrrà alcun effetto sulle attività congiunte in essere al momento del recesso.



Resta esclusa qualsiasi pretesa a titolo di indennità e/o indennizzo a causa di tale recesso, nonché la possibilità di rinnovo automatico del presente Protocollo d'intesa.

Art. 5 – Comunicazioni

Qualsiasi comunicazione dovuta in base al presente Protocollo d'Intesa dovrà essere effettuata per iscritto a mezzo posta raccomandata a/r o via posta elettronica certificata (P.E.C.) e/o via mail. Le comunicazioni si intenderanno validamente eseguite alla data di ricezione del documento cartaceo, via PEC e/o mail, sempre che esse risultino inviate esclusivamente ai seguenti indirizzi:

ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo

Via Marghera,2, 00185 Roma

PEC:

PEO: direzione.marketing@enit.it

Per Assoporti

PEC: assoporti@pec.assoporti.it

PEO: info@assoporti.it

ovvero presso i diversi indirizzi che ciascuna delle Parti potrà comunicare all'altra, con le suddette modalità, successivamente alla data di sottoscrizione del presente Protocollo d'Intesa. Presso gli indirizzi suindicati ovvero presso i diversi indirizzi che potranno essere comunicati in futuro, le Parti eleggono altresì il proprio domicilio ad ogni fine del presente atto, ivi compreso quello di eventuali notificazioni giudiziarie.

Art. 6 – Obblighi di riservatezza

Con il termine "Informazione Riservata" si intende qualsiasi informazione comunicata da una Parte (in seguito denominata "Parte Comunicante") all'altra (in seguito denominata "Parte Ricevente"): (a) in forma scritta o tangibile e contrassegnata o identificata per iscritto al momento della comunicazione con la dicitura "riservata" o con altra dicitura di analogo significato, ovvero (b) in forma orale o visiva, purché la Parte Comunicante abbia indicato tale informazione come riservata al momento di tale comunicazione orale o visiva e l'abbia confermata per iscritto alla Parte Ricevente con la suddetta dicitura entro 15 (quindici) giorni da tale comunicazione orale o visiva.

Ciascuna parte ricevente si impegna a non comunicare in alcun modo a terzi alcuna Informazione Riservata ed a non farne uso per scopi diversi dalla collaborazione di cui al presente Protocollo

d'Intesa e/o agli Accordi Attuativi eventualmente conclusi senza il previo consenso scritto della Parte Comunicante.

Ciascuna Parte Ricevente si impegna a tutelare le Informazioni Riservate con lo stesso grado di diligenza con cui tratta le proprie informazioni riservate, e comunque con la diligenza del buon padre di famiglia. Una volta accertata un'eventuale comunicazione o uso non autorizzati delle Informazioni Riservate in suo possesso, la Parte Ricevente farà quanto possibile per evitarne l'ulteriore comunicazione e uso non autorizzati.

Ciascuna Parte Ricevente dovrà fare in modo che solo i propri dipendenti, collaboratori e consulenti autorizzati accedano alle Informazioni Riservate nella misura strettamente necessaria per la valutazione di cui in premessa e dovrà dare a tali dipendenti, collaboratori e consulenti espressa comunicazione in ordine alle obbligazioni da essa assunte nel presente protocollo d'intesa, ferma restando la responsabilità della Parte Ricevente per l'adempimento dei propri dipendenti, collaboratori e consulenti autorizzati.

Il presente articolo non si applicherà a tutte le informazioni che:

- siano disponibili al pubblico al momento della comunicazione alla Parte Ricevente o lo divengano in seguito senza colpa della Parte Ricevente; o
- siano a conoscenza della Parte Ricevente prima di riceverle dalla Parte Comunicante, e la Parte Ricevente possa provare in base a documenti scritti od altri validi elementi di prova, tale conoscenza precedente (o elaborate indipendentemente da quest'ultima);
- vengano comunicate alla Parte Ricevente da terzi che abbiano il diritto di fornire tali informazioni, e che non impongano restrizioni per la ulteriore diffusione di tali informazioni; o
- debbano essere rese note per espressa previsione legislativa o in base a intimazioni o ordini di qualsiasi organismo giudiziario, amministrativo e normativo, a condizione che la Parte Ricevente comunichi prontamente alla Parte Comunicante tale obbligo, intimazione o ordine, e si adoperi, di concerto con la Parte Comunicante, per ottenere da tale organismo, nei limiti di legge, misure di protezione della riservatezza di tali informazioni.

Gli obblighi della Parte Ricevente relativamente a qualsiasi Informazione Riservata restano in vigore per un periodo di due anni dalla data di comunicazione delle medesime alla Parte Ricevente, indipendentemente dalla scadenza o cessazione per qualsiasi causa del presente Protocollo d'Intesa.

Le Informazioni Riservate sono e resteranno di proprietà della Parte Comunicante e/o dei suoi danti causa. Resta inteso che nessuna licenza o altro diritto è concesso da una Parte all'altra su diritti di

brevetto, diritti di marchio, diritti d'autore (copyright) o altri diritti di proprietà industriale o intellettuale.

La Parte Ricevente si impegna a restituire alla Parte Comunicante tutte le Informazioni Riservate e tutte le copie anche parziali delle stesse in suo possesso o nella propria sfera di controllo prontamente su richiesta scritta della Parte Comunicante ed in ogni caso quando non più necessarie per la suddetta valutazione, salvo diverso successivo accordo scritto fra le Parti. Le Parti riconoscono che i termini del presente Protocollo d'Intesa, ivi inclusi gli eventuali allegati, sono da ritenersi strettamente confidenziali e rivestono particolare importanza per le rispettive attività. Le Parti si impegnano pertanto a mantenere la massima riservatezza sui termini del presente protocollo d'intesa e su ogni informazione relativa all'attività inerente lo svolgimento e l'adempimento degli impegni assunti e a non diffondere, senza esplicita autorizzazione, fatta eccezione per quanto necessario ai fini dell'esecuzione del Protocollo d'Intesa stesso, il contenuto del presente atto.

Art. 7 – Privacy

Ai sensi e per gli effetti del presente Protocollo d'Intesa le Parti sono ciascuna Titolare autonomo con riferimento ai trattamenti dei dati personali di propria competenza connessi all'espletamento delle attività regolate dal Protocollo d'Intesa stesso. Le Parti si impegnano ad effettuare i trattamenti dei dati personali di propria competenza nel rispetto dei principi di correttezza, liceità, trasparenza e delle disposizioni del Regolamento Europeo n. 679/2016.

Le Parti si danno reciprocamente atto che i dati personali alle stesse riferibili sono necessariamente oggetto di trattamento, anche con strumenti elettronici, finalizzato esclusivamente all'esecuzione del Protocollo d'Intesa e per adempiere alle eventuali richieste dell'Autorità.

Le modalità e le finalità dei trattamenti dei dati personali gestiti nell'ambito delle attività svolte in attuazione del presente Accordo saranno improntate ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e rispetto del segreto istruttorio, oltre che al rispetto Regolamento Europeo n. 679/2016

Art. 8 – Miscellanea

Il presente Protocollo d'Intesa supera e annulla qualsiasi intesa intercorsa tra le Parti in forma orale o scritta e pertanto costituisce l'unico accordo valido in relazione a ciò che ne forma oggetto.

Le Parti convengono che le eventuali modifiche al presente Protocollo d'Intesa avranno validità solo se redatte in forma scritta.

In nessun caso il presente Protocollo d'Intesa e gli Accordi Attuativi eventualmente conclusi potranno essere considerati tali da costituire un rapporto di associazione di qualsivoglia natura tra le Parti.

Il presente Protocollo d'Intesa non implica, salvo espresse previsioni in esso contenute, il trasferimento e nemmeno un'autorizzazione all'uso o licenza ad alcuna delle Parti della titolarità di format, licenze o altri diritti d'uso su brevetti, copyright o altri diritti di privative industriali – incluso il know how e le conoscenze tecnologiche, metodologiche ed organizzative – suscettibili di protezione legale ai sensi delle norme applicabili, che siano stati messi a disposizione o comunque comunicati dall'altra Parte nell'ambito della presente collaborazione.

Le Parti si danno reciprocamente atto che con la sottoscrizione del presente Protocollo d'Intesa non assumono alcun obbligo in merito all'effettiva conclusione degli Accordi Attuativi: pertanto, nessuna responsabilità, ad alcun titolo (neppure a titolo di responsabilità extra e/o precontrattuale) potrà essere ascritta alle Parti in caso di mancata conclusione degli Accordi Attuativi.

Le Parti riconoscono e si danno reciprocamente atto che il presente Protocollo d'Intesa ed ogni sua singola clausola sono stati oggetto di trattativa e quindi non trovano applicazione gli articoli 1341 e 1342 c.c.

Art.9 – Oneri finanziari

Ciascuna parte destinerà le risorse economiche necessarie alla realizzazione delle iniziative previste, sulla base dei programmi preventivamente concordati.

Art.10 – Clausola di Salvaguardia

Le parti sono esentati da qualunque responsabilità derivante da danni arrecati a terzi, da soggetti terzi che opereranno sotto la direzione e responsabilità della stessa, in attuazione delle iniziative previste dal presente Protocollo d'intesa e determinati dall'inosservanza di obblighi di legge.

Art. 11 – Foro

Le Parti si impegnano a dirimere in via amichevole e con spirito di massima collaborazione qualsiasi controversia che dovesse insorgere in sede di interpretazione ed attuazione del presente Protocollo d'Intesa.

Per tutte le controversie che dovessero sorgere sull'interpretazione ed esecuzione del presente atto sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma.

Letto, approvato e sottoscritto



F.to ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo

Dr.ssa Evelin Christillin



F.to ASSOPORTI - Associazione dei Porti Italiani

Dr. Zeno D'Agostino